

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
T.A.R. LAZIO, Sezione Terza Bis, R.G. n. 6990/2019.

2. Nome del ricorrente: Margherita D'Aniello

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro *pro tempore*,

l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

l'**Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

1) del D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, nonché del relativo elenco nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile;

2) dei quesiti 1-2-3-4-5 somministrati ai candidati e, in particolare, dei quesiti n. 2 e 3 concernente domanda a risposta aperta e comunque sempre in parte qua e anche alla luce delle perizie in atti;

3) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/2017, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata; - dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove;

4) del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione "centrale" e del provvedimento, allo stato non noto con il quale è stata nominata la sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;

5) del quadro tecnico di riferimento per la prova scritta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della Ricerca il 17 ottobre 2018;

6) dell'ulteriore quadro di riferimento per la prova scritta con cui si definivano i c.d. descrittori dei criteri di correzione, pubblicato solo in data 25.01.2019, e dunque dopo l'espletamento della prova, ed esclusivamente sulla pagina personale di ciascun candidato per tutti i motivi di cui in atti e della griglia meglio specificata sempre in atti e resa nota con i relativi punteggi attribuibili solamente in data 19.04.2019;

7) dei verbali e di tutti i documenti e atti delle fasi del procedimento amministrativo con cui sono stati stabiliti i criteri che hanno portato ai predetti atti del 17 ottobre 2018 e del 25.01.2019;

8) del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, predisposto dalla sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente, con il quale sono state preparate le griglie di valutazione in recepimento del quadro di riferimento preparato dal Comitato tecnico-Scientifico;

9) dell'eventuale verbale con il quale è stato indicato il punteggio assegnato a parte ricorrente nella valutazione delle prove scritte, mai pubblicato e non conosciuto;

- 10) dell'eventuale verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte in cui risulta il tempo di correzione degli elaborati di parte ricorrente, mai pubblicato e non conosciuto sebbene richiesto e, comunque, sempre con declaratoria di annullamento anche in parte qua, ma per la specifica illegittimità che concerne il tempo di correzioni degli elaborati di parte ricorrente;
- 11) della scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;
- 12) del provvedimento 17 ottobre 2018 prot. n. 0017907 con il quale è stato disposto il rinvio della prova scritta, già fissata per il 18 ottobre 2018, solo per i candidati della Sardegna a data da destinarsi;
- 13) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale il M.I.U.R. ha autorizzato il rinvio della prova scritta per i soli candidati della Sardegna e del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 89 del 9 novembre 2018 che ha fissato nel 13 dicembre 2018 la data di "recupero" per la prova scritta dei candidati della Regione Sardegna;
- 14) del provvedimento MIUR 6 dicembre 2018, con il quale è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli con cui è stata disposta l'ammissione con riserva, avrebbero svolto la prova il 13 dicembre 2018;
- 15) del D.D.G. U.S.R. Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. 1178 con cui è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, avrebbero dovuto recarsi il 13 dicembre 2018 presso le sedi indicate al fine di svolgere la prova suppletiva;
- 16) del provvedimento MIUR con il quale sono stati pubblicati i quadri di riferimento in relazione alla prova scritta del 13 dicembre 2018, redatti dal Comitato tecnico scientifico, nominato ai sensi dell'art. 13 co. 1 D.M. n. 138, 3 agosto 2017;
- 17) della prova scritta del 13 dicembre 2018 sostenuta da candidati della Regione Sardegna;
- 18) del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed integrazioni;
- 19) dell'art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità;
- 20) dell'art. 8, co. 8, del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio necessario per il superamento della prova scritta, nonché dell'art. 12 D.M. n. 138/2017 nella parte in cui prevede una soglia minima di punteggio per accedere alle successive prove orali di 70 punti e sempre alla luce di tutte le censure di cui in atti;
- 21) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

- 22) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;
- 23) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 24) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 25) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 26) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;

- 27) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
- 28) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 29) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 30) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 31) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 32) dell'Elenco delle sedi disponibili al 1 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 33) dell'Elenco delle Sedi vacanti al 5 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
- 34) della Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30060 del 09.08.2019 recante l'immissione in ruolo dei candidati vincitori per l'a.s. 2019/2020 per la regione Lazio;
- 35) de DDG n. 845 del 20 agosto 2019 di assegnazione dei candidati vincitori alle 106 istituzioni scolastiche della Regione Lazio;
- 36) della Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30477 del 20 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai neo dirigenti scolastici assegnati alle scuole di cui al DDG n. 845 del 20 agosto 2019;
- 37) della Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0030599.22-08-2019 dell'USR per il Lazio di conferimento degli incarichi di reggenza;
- 38) dell'Elenco delle sedi disponibili allegato alla Nota USR Lazio del 22 agosto 2019 prot. 30599;
- 39) del Decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0001006.30-08-2019 dell'USR per il Lazio;
- 40) dell'Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;
- 41) dell'Elenco delle sedi disponibili per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai candidati vincitori del Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017) nella Regione Emilia-Romagna, pubblicato in data 2 agosto 2019;
- 42) dell'Elenco relativo all'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici indetto con il D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato dall'USR per l'Emilia Romagna in data 8 agosto 2019;
- 43) della Nota prot. n. 16554 del 9/08/2019 relativa all'acquisizione delle preferenze di assegnazione sede presso Regione Emilia-Romagna;
- 44) della Nota prot. n. 16649 del 13 agosto 2019 relativa alle Convocazioni per la sottoscrizione di contratto individuale di lavoro con decorrenza 1/09/2019 presso Regione Emilia-Romagna;
- 45) dell'Elenco pubblicato in data 13 agosto 2019 recante le convocazioni dei vincitori per la sottoscrizione di contratto individuale di lavoro con decorrenza 1/09/2019 presso Regione Emilia-Romagna;
- 46) del Decreto n. 900 del 23 agosto 2019 pubblicato dall'USR per l'Emilia Romagna con il quale i Dirigenti Scolastici sono stati assegnati alle Istituzioni Scolastiche indicate, quale sede oggetto del primo incarico dirigenziale a decorrere dal 1/09/2019 e tabella di sintesi istituzioni scolastiche in ordine di provincia e codice meccanografico con nominativo Dirigente Scolastico assegnato di nuova nomina;
- 47) dell'Elenco delle istituzioni scolastiche in ordine di provincia e codice meccanografico con nominativo Dirigente scolastico assegnato di nuova nomina pubblicato in allegato al Decreto n. 900

del 23 agosto 2019 pubblicato dall'USR per l'Emilia Romagna;

48) della Comunicazione del 23 agosto 2019 pubblicato dall'USR per l'Emilia Romagna;

49) della Nota 17013 pubblicata dall'USR per l'Emilia Romagna in data 26 agosto 2019;

50) della Nota prot. n. 17412 del 27/08/2019 recante le Disponibilità per le reggenze a.s. 2019-20 per l'Emilia Romagna;

51) di ogni altro atto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;

52) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

53) del Decreto Dipartimentale n. 977 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;

54) del Decreto Dipartimentale n. 978 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;

55) del Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020 2 pubblicato in data 7 agosto 2020 e avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito;

56) della graduatoria di merito rettificata allegata al Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020;

57) del Decreto n. AOODPIT 998 del 14 agosto 2020 di rettifica della graduatoria di merito;

58) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

59) del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato;

60) dell'elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, 2 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesivo per la ricorrente;

61) dell'avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. 26374 del 24.08.2021 nella parte lesivo per la ricorrente;

62) dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesivo per la ricorrente;

63) dell'elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali datato 31.08.2021 e pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesivo per la ricorrente;

64) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Con il quarto ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento:

65) del linguaggio sorgente – cd. Codice Sorgente – del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici, indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017, in quanto affetto da evidenti anomalie e malfunzionamenti tali da viziare la prova scritta della procedura concorsuale in oggetto;

66) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche 2 sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

A. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIPORTATE NEL BANDO DI CONCORSO, ART. 8 COMMA 7. CONTRADDITTORIETÀ NEGLI ATTI DELLA P.A., IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. INIDONEITÀ SUI SUPPORTI INFORMATICI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. La disciplina relativa alla prova scritta del concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 novembre 2017, è prevista a norma dell'art. 8 del bando di concorso.

Nel particolare, al comma 7 del citato articolo, è previsto che *“La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”*.

Il bando, dunque, prevede chiaramente che l'acquisizione delle risposte fornite dai candidati avvenga in maniera automatica al momento della chiusura del sistema. Tale indicazione, invero, è stata anche ribadita dai membri delle varie commissioni (alla presenza dei tecnici di laboratorio informatico) su tutto il territorio nazionale che, prima dell'inizio della prova, hanno espressamente ricordato ai candidati che il salvataggio sarebbe stato automatico.

Parte ricorrente, tuttavia, ha riscontrato numerose difformità tra l'elaborato effettivamente redatto e la prova pubblicata dal M.I.U.R. sulla piattaforma telematica in data 8 maggio 2019, in cui non sono presenti molte delle modifiche apportate.

B. MANCANZA DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA. ILLEGITTIMITÀ. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. ARBITRARIETÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ILLEGITTIMITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 15, I C., DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994 E DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

1. Risulta agli atti l'inesistenza del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione dell'elaborato della dott.ssa D'Aniello.

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui trattasi, ogni verbale di correzione relativo alla singola prova scritta è stato pubblicato nel portale personale di “istanze online” di ciascun candidato, anche se con tempistiche molto lunghe ovvero dopo 40 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale.

Al contrario, la ricorrente non rinveniva alcuna pubblicazione sulla propria pagina personale. Per tale motivo, in data 6 maggio 2019, avanzava tempestivamente un'istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia del verbale della seduta di analisi del proprio elaborato che rimaneva completamente inevasa, così come i due solleciti successivi, datati 13 e 25 maggio 2019.

Addirittura, in data 22 maggio 2019, la stessa amministrazione inoltrava un messaggio di posta elettronica ai ricorrenti denominato “AVVISO” ove chiariva che, data la moltitudine delle istanze di accesso agli atti ricevute, avrebbe proceduto a riscontrare con celerità soltanto quelle motivate da un interesse concreto e strettamente personale, ovvero *“limitatamente agli atti concernenti la posizione dei ricorrenti”*. Nello stesso documento, tra l'altro, si rimandava ad una nota nel MIUR, la n. 18824 del 19 aprile 2019, ove si chiariva che *“a partire dall'8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la*

prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito, accedendo con le proprie credenziali all'area Altri servizi di Polis”.

La dott.ssa D’Aniello non rinveniva alcun verbale nella propria area personale.

Dunque, non solo non è mai stato pubblicato il verbale in questione sulla propria pagina telematica, ma l’amministrazione protrae l’omissione sino ad oggi non provvedendo, neanche a seguito delle tre istanze di accesso agli atti, alla consegna del documento.

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.

Le prova scritta affrontata dai candidati veniva suddivisa in due parti, una prima riguardante n. 5 quesiti a risposta aperta (da zero a 16 punti per ciascuno), aventi ad oggetto le materie di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico e una seconda relativa ad ulteriori due testi di lingua straniera, su ciascuno dei quali venivano articolate n. 5 domande a risposta chiusa, a cui viene assegnato un punteggio massimo di 10 (2 punti a quesito).

Oggetto della presente censura sono i 5 quesiti a risposta aperta di cui due, come si dirà nel prosieguo, concernenti casi pratici da esaminare all’orale, oltre a due quesiti a risposta chiusa in lingua tedesca errati come da perizia in atti e un quesito di inglese altrettanto sbagliato (si richiamano le deduzioni delle due perizie di parte depositate) che hanno alterato totalmente l’esito della prova.

Le risposte che i candidati dovevano rassegnare, dunque, non trovano, all’interno del D.M. o in altre fonti, un’univoca soluzione giacché non esiste in assoluto una risposta corretta ed una errata, essendo demandato alla Commissione il compito di valutarne il contenuto sulla base del c.d. “quadro di riferimento” elaborato dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 13 D.M. n. 138/2017 e pubblicato il 17 ottobre 2017.

Ebbene, sulla base del predetto “quadro di riferimento”, nella seduta del 25 gennaio 2019, la Commissione centrale e le 37 Sottocommissioni elaboravano una griglia di valutazione da utilizzare per l’esame delle prove scritte a risposta “aperta”. Tale griglia di gennaio prevedeva ulteriori specificazioni e pertanto i candidati sardi a cui veniva rinviata la prova risultavano ulteriormente agevolati.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, L. N. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L’illogicità e l’incomprensibilità delle valutazioni rassegnate dalla Commissione appaiono invero enfatizzate dal fatto che i criteri stabiliti a monte appaiono evidentemente incerti e, per la genericità della loro natura, intrinsecamente inidonei a consentire di comprendere i relativi punteggi attribuiti.

1. I criteri utilizzati dalla Commissione per la correzione degli elaborati, in particolare, sono quelli contenuti nel verbale del 25 gennaio 2019, che costituiscono espressione dei quadri di riferimento strutturati dal Comitato tecnico-scientifico.

Senonché, tali criteri, per come sono strutturati, non possono affatto realizzare l’esigenza di valutare un elaborato scritto come quello somministrato. In particolare, occorre porre l’attenzione sugli “indicatori” che per ciascun criterio sono stati estrapolati e che rappresentano estrinsecazione del quadro di riferimento.

Così, ad esempio, il criterio n. 3 rubricato “*sintesi esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito*” appare intrinsecamente contraddittorio poiché richiede al candidato una trattazione “*esaustiva*” che sia contemporaneamente “*sintetica*”.

Non vi è chi non veda come un criterio siffatto finisca per rendersi concretamente inapplicabile anche perché non si comprende fino a che punto possa essere compromesso il rigore della trattazione a favore della sinteticità.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 CO. 2, D.M. 3 AGOSTO 2017. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

L’art. 10, co. 1 D.M. n. 138/2017 stabilisce che “*la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3*”. il comma successivo individua le materie oggetto della prova e scritta ed infine l’art. 11, relativo alla prova orale prevede che “*La prova orale consiste in un colloquio sulle materie d’esame di cui all’art. 10 che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico*”.

Fatta questa premessa è ora possibile esaminare le tracce per verificare come 3 di esse, per le ragioni che verranno in seguito rassegnate, non rispondono alle condizioni prescritte dal regolamento ministeriale.

Le tracce hanno un denominatore comune: le prime due righe sono identiche. Al candidato si richiede di evidenziare le principali azioni del dirigente scolastico in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, come da superiore confronto.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Parte ricorrente ha un punteggio superiore alla sufficienza, esattamente 64. Il superamento della prova scritta poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100, dato dalla somma del punteggio assegnato per i quesiti a risposta aperta e per quelli in lingua straniera. Senonché la soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall’art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994 (“**l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva**”).

Nella specie, sia il bando che a monte il regolamento prevedono invece una soglia minima ben più alta pari a 7/10, in evidente ed ingiustificata deroga rispetto a quanto stabilito dalla norma di rango primario indicata in rubrica. Del resto la ratio della soglia minima è quella di ravvisare nel candidato quel nucleo di conoscenze sufficienti per aspirare al ruolo per il quale partecipa alla procedura concorsuale. Se già il legislatore ha individuato in 6/10 il rapporto necessario per accedere alle successive fasi concorsuali, non si comprende la ragione per la quale la predetta soglia possa essere derogata da una disposizione di rango subordinato, quale è il D.M. n. 138/2017.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione ma che, per identità di ratio, per quanto si dirà *infra*, possono essere estese anche ai membri del comitato tecnico scientifico. In particolare, per quanto qui ci interessa, l’art. 16, co. 2 D.M. n. 138/2017 stabilisce che “*I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere*

componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso". b) [...] c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMI 3 E 7 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Come già riferito in narrativa, dato il numero dei candidati, le operazioni di correzione sono state svolte da n. 37 sottocommissioni, nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni. Più specificatamente, l'anzidetto decreto prevede la costituzione delle surriferite sottocommissioni a cui affidare la correzione di una frazione pari a 250 candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 15, commi 8 e 9 D.M. 3 agosto 2017, n. 138. Ed infatti l'atto regolamentare che ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. n. 165/2001 disciplina le modalità di svolgimento del concorso in questione, stabilisce all'art. 15 espressamente che *"qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unita', la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati"*.

Senonché l'anzidetta norma regolamentare viola in maniera evidente il disposto dell'art. 9, co. 3 D.P.R. n. 487/1994, norma primaria in tema di procedure concorsuali, che disciplina proprio l'ipotesi della nomina di sottocommissioni allorché il numero dei candidati che sostengono le prove scritte superi le 1000 unità.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

Come già riferito in narrativa, l'art. 8 del bando di concorso prevedeva che la prova scritta dovesse essere "unica" tale da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Più precisamente, l'anzidetta disposizione stabiliva che *"la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR"*. Il dettato della *lex specialis* è assolutamente chiaro al riguardo: la prova deve svolgersi unitariamente, anche se presso sedi diverse.

Senonché, esattamente il 17 ottobre 2018, ossia il giorno prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta, l'U.S.R. della Sardegna, a seguito di un'ordinanza del Sindaco di Cagliari che disponeva la chiusura delle Scuole, unilateralmente, decideva di rinviare a data da destinarsi l'espletamento della prova. Prova che, concretamente, è stata poi fissata per il successivo 13 dicembre 2018, ossia a quasi due mesi di distanza dalla data originariamente stabilita. Questa particolare situazione ha certamente danneggiato la posizione di parte ricorrente.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al primo e al secondo ricorso per motivi aggiunti:

0. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

Tutti gli atti impugnati in questa sede appaiono illegittimi e non potranno che essere annullati per le

motivazioni di seguito esplicate.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l'identità di *ratio*, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

1. L'art. 16, co. 2, D.M. n. 138/2017, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, stabilisce che “*I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:*

a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”.

b) [...]

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

Come si evince dal disposto normativo, requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri delle commissioni e sottocommissioni. Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di *par condicio* nei confronti dei candidati (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019).

Per quanto in tale sede interessa, occorre specificare che durante la Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 sono stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

A. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIPORTATE NEL BANDO DI CONCORSO, ART. 8 COMMA 7. CONTRADDITTORIETÀ NEGLI ATTI DELLA P.A., IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. INIDONEITÀ SUI SUPPORTI INFORMATICI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. La disciplina relativa alla prova scritta del concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 novembre 2017, è prevista a norma dell'art. 8 del bando di concorso.

Nel particolare, al comma 7 del citato articolo, è previsto che “*La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”.*

Il bando, dunque, prevede chiaramente che l'acquisizione delle risposte fornite dai candidati avvenga in maniera automatica al momento della chiusura del sistema. Tale indicazione, invero, è stata anche ribadita dai membri delle varie commissioni (alla presenza dei tecnici di laboratorio informatico) su tutto il territorio nazionale che, prima dell'inizio della prova, hanno espressamente ricordato ai candidati che il salvataggio sarebbe stato automatico.

Parte ricorrente, tuttavia, ha riscontrato numerose difformità tra l'elaborato effettivamente redatto e la prova pubblicata dal M.I.U.R. sulla piattaforma telematica in data 8 maggio 2019, in cui non sono presenti molte delle modifiche apportate.

B. MANCANZA DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA. ILLEGITTIMITÀ. DIFETTO ASSOLUTO DI

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. ARBITRARIETÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ILLEGITTIMITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 15, I C., DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994 E DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

1. Risulta agli atti l'inesistenza del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione dell'elaborato della dott.ssa D'Aniello.

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui trattasi, ogni verbale di correzione relativo alla singola prova scritta è stato pubblicato nel portale personale di "istanze online" di ciascun candidato, anche se con tempistiche molto lunghe ovvero dopo 40 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale.

Al contrario, la ricorrente non rinveniva alcuna pubblicazione sulla propria pagina personale. Per tale motivo, in data 6 maggio 2019, avanzava tempestivamente un'istanza di accesso agli atti volta ad ottenere copia del verbale della seduta di analisi del proprio elaborato che rimaneva completamente inevasa, così come i due solleciti successivi, datati 13 e 25 maggio 2019.

Addirittura, in data 22 maggio 2019, la stessa amministrazione inoltrava un messaggio di posta elettronica ai ricorrenti denominato "AVVISO" ove chiariva che, data la moltitudine delle istanze di accesso agli atti ricevute, avrebbe proceduto a riscontrare con celerità soltanto quelle motivate da un interesse concreto e strettamente personale, ovvero "*limitatamente agli atti concernenti la posizione dei ricorrenti*". Nello stesso documento, tra l'altro, si rimandava ad una nota nel MIUR, la n. 18824 del 19 aprile 2019, ove si chiariva che "*a partire dall'8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito, accedendo con le proprie credenziali all'area Altri servizi di Polis*".

La dott.ssa D'Aniello non rinveniva alcun verbale nella propria area personale.

3.3. Sunto dei motivi di gravame di cui al terzo ricorso per motivi aggiunti:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l'identità di ratio, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

Requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri delle commissioni e sottocommissioni. Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di par condicio nei confronti dei candidati (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019).

II. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIPORTATE NEL BANDO DI CONCORSO, ART 8 COMMA 7. CONTRADDITTORIETÀ NEGLI ATTI DELLA P.A., IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. INIDONEITÀ SUI SUPPORTI INFORMATICI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3,4,34 E 97 DELLA COSTITUZIONE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'OPERATO DELLA P.A.

L'esclusione subita dalla ricorrente dalla prova orale è stata determinata anche da un difetto di

funzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova scritta, in relazione al quale l'Amministrazione non ha ancora fornito il "codice sorgente" che ha gestito la procedura informatizzata nonostante codesto On.le TAR, con la sentenza n. 9798/2021, relativa ad altro contenzioso analogo a quello in parola, ne ha disposto l'ostensione.

Nonostante il giudicato costituito dalla richiamata pronuncia, l'Amministrazione resistente non ha ottemperato e non ha messo a disposizione dei candidati quanto oggetto dell'istanza di accesso agli atti avanzata al fine di ottenere i "codici sorgente".

La sentenza richiamata riconosce la piena sussistenza del diritto dei candidati ad accedere al software del programma che ha gestito il concorso e che, come rappresentato diffusamente negli scritti difensivi, ha pregiudicato la prova dell'odierna ricorrente a causa del mal funzionamento del sistema. La necessità di digitalizzare tali procedure non può essere un elemento di pregiudizio per il cittadino e, soprattutto, non può arrecare pregiudizio ai principi di trasparenza e di pubblicità del procedimento amministrativo, come costantemente stabilito in plurime occasioni dal G.A. (sentenza n. 1073/2016 TAR Toscana; sentenza n. 1546/2011 TAR Lazio; sentenza n. 149/2015 TAR Trentino Alto Adige). L'incongruenza dei dati rilevata in sede di espletamento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici è necessariamente correlata ai difetti di funzionamento del software utilizzato dall'Amministrazione, la quale, non solo ha consentito lo svolgimento di un concorso poco chiaro, ma continua ad impedire ai candidati la legittima conoscibilità dei meccanismi utilizzati in sede concorsuale.

3.4. Sunto dei motivi di gravame di cui al quarto ricorso per motivi aggiunti:

I. INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO. MANCANZA DI CONFORMITÀ DEL CODICE SORGENTE AGLI STANDARDS DI SETTORE. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI'ARTT. 1, 3 E 3 BIS, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ART. 65, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 13 NOVEMBRE 2014 (G.U. 12 GIUGNO 2015). VIOLAZIONE DEL DPCM 11/2014. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIPORTATE NEL BANDO DI CONCORSO, ART. 8 COMMA 7.

L'esclusione subita dalla ricorrente è stata determinata da un difetto di funzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova scritta. Ebbene, la necessità di digitalizzare le procedure concorsuali non può essere un elemento di pregiudizio per il cittadino e, soprattutto, non può arrecare pregiudizio ai principi di trasparenza e di pubblicità del procedimento amministrativo, come costantemente stabilito in plurime occasioni dal G.A. (sentenza n. 1073/2016 TAR Toscana; sentenza n. 1546/2011 TAR Lazio; sentenza n. 149/2015 TAR Trentino Alto Adige). L'incongruenza dei dati rilevata in sede di espletamento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici è necessariamente correlata ai difetti di funzionamento del software utilizzato dall'Amministrazione, la quale non solo ha consentito lo svolgimento di un concorso poco chiaro, ma continua ad impedire ai candidati la legittima conoscibilità dei meccanismi utilizzati in sede concorsuale.

A mente dell'art. 3 bis, L. n.241/1990, "Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati". Nel concorso in esame, il bando prevedeva lo svolgimento della prova computer based ai sensi dell'art. 65, D.Lgs. n. 82/2005. Tuttavia il sistema informatico

messo a disposizione dei candidati non si è rivelato strumento idoneo ad acquisire le prove scritte redatte dai medesimi.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, rinvenibile al link

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato+al+Decreto+Dipartimentale+n.1205+del+01+agosto+2019.pdf/8e337217-e4f7-5b5d-ae9c-b9cd1724ad4d?t=1564661010993>

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 6990/2019) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione Terza bis del "T.A.R.";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con decreto n. 1950/2022;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti in allegato.